



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro

VERBALE DI UDIENZA

n. 316/2017 R.G.

Oggi 05/10/2017, innanzi al dott. Sergio Cassia sono comparsi: l'avv. Randazzo per la ricorrente, presente personalmente, e il funzionario V. Albanese per il MIUR.

I procuratori discutono la controversia.

Il Giudice, al termine della camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di pubblico impiego n. 316/17, promossa con ricorso depositato il 13 febbraio 2017 da

, con il proc. dom. avv. A. Randazzo

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con sede a Roma, in persona del Ministro *pro tempore*, con il funzionario V. Albanese

- resistente -

Oggetto: mobilità - fase B.



Causa chiusa a sentenza il 5 ottobre 2017.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 13 febbraio 2017, conveniva il MIUR avanti a questo Tribunale per l'accertamento del proprio diritto al trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/17 verso la provincia di Agrigento, "posto comune ovvero lingua inglese, anche in soprannumero, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e con assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio".

Si costituiva in giudizio il MIUR, eccependo, in via preliminare, la non integrità del contraddittorio e contestando nel merito la fondatezza della domanda.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Motivi della decisione

L'eccezione ex art. 102 c.p.c. è infondata: non vi è infatti alcuna allegazione relativa alla impossibilità di attribuire il bene della vita richiesto dalla ricorrente senza sottrarlo ai docenti indicati in ricorso, richiamati dalla stessa al fine della valutazione sulla correttezza delle operazioni di mobilità.

Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. La ricorrente, docente di ruolo di scuola primaria nella provincia di Bergamo, ha partecipato alla mobilità ex art. 6 CCNI 8 aprile 2016, fase B1.



La ricorrente si duole dell'assegnazione agli ambiti territoriali richiesti di docenti partecipanti alla fase C o, comunque, con docenti non aventi diritto.

A mente dell'art. 1 c. 108 l. 107/2015, "per l'anno scolastico 2016/2017 è stato avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399 c. 3 d.lgs. 297/1994, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al c. 96 lett. b), assunti ai sensi del c. 98 lett. b) e c). Successivamente i docenti di cui al c. 96 lett. b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del c. 98 lett. b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

L'art. 6 del CCNI 2016/2017, in materia di mobilità ha previsto, quanto alla fase B, che "1. Gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale



15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole nell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. 2. Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle GM 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della fase D".

Ebbene, il MIUR non ha contestato di avere assegnato tre docenti, partecipanti alla fase C della mobilità - e quindi a una fase successiva a quella cui la ricorrente ha infruttuosamente partecipato - all'ambito territoriale di Agrigento, in forza di un atto di conciliazione.

Ebbene, il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili), né l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 c.c.).



Il MIUR, infine, non ha contestato la presenza di aventi diritto in posizione migliore rispetto alla ricorrente, sull'ambito territoriale Agrigento.

Va pertanto accertato il diritto della ricorrente alla mobilità per l'a.s. 2016/17 verso l'ambito provinciale di Agrigento, con ordine di adozione degli atti consequenziali.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 in dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. A. Randazzo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accertato il diritto di [] alla mobilità per l'a.s. 2016/17 verso l'ambito provinciale di Agrigento, con ordine di adozione degli atti consequenziali respinge la domanda; 2) condanna il MIUR a pagare a [] la somma di € 1.700,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dell'avv. A. Randazzo.

Bergamo, 5 ottobre 2017

Il Giudice del Lavoro
Dott. Sergio Cassia

